

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3501

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BRANDI

*Presentata il 17 ottobre 1966*

Modificazioni all'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e alla legge 15 aprile 1965, n. 448, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, in base al disposto della legge 15 aprile 1965, n. 448, il termine per la presentazione da parte degli interessati delle domande di conversione della abilitazione all'esercizio della professione, rilasciato dalle università in via provvisoria, in abilitazione definitiva — termine già fissato al 12 dicembre 1964 dalla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e dal relativo decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, n. 1197 — fu prorogato al 31 marzo 1966.

Il disposto riguardava tutti i laureati dal 1944 al 1956 in medicina, chimica, farmacia, ingegneria, architettura, scienze agrarie, veterinaria, scienze commerciali.

Purtroppo, nonostante la proroga, molti di tali laureati non sono riusciti a presentare,

nel termine, la domanda per difficoltà di distanza, di tempo o burocratiche nel reperire i documenti prescritti.

Si tratta di professionisti, abituati da anni a lavorare e a ritenersi idonei al lavoro, i quali si trovano ora nella condizione di non poter più esercitare la professione, con le gravi conseguenze che è facile immaginare.

È quindi per venire incontro alle loro necessità e anche in considerazione del fatto che il Paese stesso avrebbe nocumento se dovesse rinunciare all'attività di professionisti con molti anni di esperienza, che sottopongo alla vostra attenzione la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è sostituito dal seguente:

« Alla data del 31 dicembre 1967 si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente articolo 8 ».